

MONTE ROMANO EST S.c. a r.l.

Whistleblowing – Informazioni per l'utenza

Sommario

1	Premessa	2
2	Oggetto delle segnalazioni.....	2
3	Soggetti legittimati alle segnalazioni	2
4	Canali di segnalazione interna	2
5	Contenuto delle segnalazioni	3
6	Gestione delle segnalazioni	3
7	Obblighi di riservatezza.....	4
8	Protezione dei dati personali.....	5
9	Canale di segnalazione esterna	5
10	Divieto di misure ritorsive	5
11	Limitazione di responsabilità	6
12	Sanzioni	6

Prima versione:

Approvazione:

1 Premessa

Il presente documento contiene le informazioni fornite da MONTE ROMANO EST S.c. a r.l. (di seguito “la Società”) dirette alle persone che intendono effettuare segnalazioni di cui al D. Lgs. n.24 del 10 marzo 2023 (di seguito “il Decreto”), al fine del corretto utilizzo dello strumento del “whistleblowing”.

2 Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni possono avere ad oggetto esclusivamente violazioni che integrano i reati presupposto previsti o richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e che riguardino l'attività della Società. Rientrano tra gli illeciti segnalabili le violazioni del MOG o del Codice Etico della Società.

Possono essere oggetto di segnalazione gli illeciti tentati o temuti, purché sulla base di circostanze concrete e verificabili.

Non rientrano nelle segnalazioni regolate dalla presente procedura le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro. Si considerano legate a un interesse personale del segnalante le segnalazioni inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società.

La presente procedura non pregiudica né limita i rimedi previsti da altre norme di legge, quale ad esempio il diritto di denunciare eventuali illeciti alle autorità competenti.

3 Soggetti legittimati alle segnalazioni

Possono procedere alle segnalazioni i soggetti che siano venuti a conoscenza delle violazioni di cui al punto 3. nel contesto lavorativo della Società, e pertanto i dipendenti della Società, i lavoratori autonomi, collaboratori e professionisti che prestano la loro attività per la Società, i partner commerciali e gli altri soggetti che entrano in contatto con la Società in virtù di rapporti contrattuali nell'ambito del contesto lavorativo.

Gli altri soggetti, esterni all'organizzazione aziendale o al contesto lavorativo, che godono della tutela prevista dal Decreto, sono indicati all'art. 3 dello stesso Decreto.

4 Canali di segnalazione interna

La Società mette a disposizione i seguenti canali di segnalazione interna:

- 1) segnalazione via web al portale whistleblowing [\[https://monteromanoestscarl.integrityline.com/\]](https://monteromanoestscarl.integrityline.com/)
- 2) segnalazione via posta ordinaria o raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Monte Romano Est Scarl _ Via Barberini 11 Roma - 00187.
- 3) indirizzo di posta elettronica dedicato odv@monteromanoest.com

La segnalazione via web garantisce, attraverso strumenti di crittografia, la riservatezza della persona segnalante, e consente altresì al segnalante di verificare lo stato della gestione della segnalazione.

5 Contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono contenere:

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti (eventuali segnalazioni anonime saranno processate solo se adeguatamente circostanziate o documentate);
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Il canale web guida il soggetto segnalante nella compilazione della segnalazione.

Nel caso di utilizzo del canale analogico, al fine di consentire la corretta gestione della segnalazione nell'ambito della procedura, il segnalante dovrà indicare la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

Le segnalazioni anonime potranno essere valutate solo se adeguatamente circostanziate e documentate. La tutela del segnalante (vedi par. 10) richiede tuttavia, ovviamente, che lo stesso sia identificato. Le segnalazioni che non rispettano i requisiti sopra indicati non rientrano nel campo di applicazione della presente procedura. Rispetto ad esse l'OdV procederà nei termini previsti in via generale dal MOG per le segnalazioni all'OdV.

6 Gestione delle segnalazioni

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata all'Organismo di Vigilanza ("OdV"), il quale è in possesso dei requisiti di indipendenza e autonomia previsti dalla normativa. Attraverso i suddetti canali la persona segnalante potrà chiedere di essere ascoltata dall'OdV, ed in tal caso verrà convocata per un incontro diretto, normalmente entro sette giorni lavorativi. Delle dichiarazioni rese dal soggetto segnalante verrà redatto verbale o verrà eseguita, con il suo consenso, registrazione audio o audiovideo.

L'OdV potrà coinvolgere altri soggetti, interni o esterni alla Società, se necessario per la gestione della segnalazione. Tali soggetti saranno vincolati al rispetto dei medesimi obblighi relativi alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, previsti dalla normativa e dalla presente procedura.

L'OdV:

- a) rilascerà alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) manterrà le interlocuzioni con la persona segnalante e

richiederà a quest'ultima, se necessario, integrazioni; c) darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute; d) fornirà riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In caso di accertata fondatezza della Segnalazione, l'OdV, in relazione alla natura della violazione, potrà: a) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente; b) comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare; c) comunicare alla Direzione Aziendale e alle strutture competenti di adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.

Al termine dell'istruttoria, l'OdV provvederà ad informare il soggetto segnalante, sull'esito finale della segnalazione, utilizzando il canale richiesto dal soggetto segnalante o in mancanza lo stesso canale attraverso il quale la segnalazione è stata adottata.

Nel caso in cui l'OdV si trovi in conflitto di interesse rispetto alla segnalazione (ad esempio nell'ipotesi in cui siano segnalate violazioni imputabili all'OdV o a persone a lui legate da vincoli familiari o professionali), lo stesso avvertirà senza ritardo l'organo amministrativo delle Società, il quale nominerà un professionista indipendente per la gestione della segnalazione, ed allo stesso si applicheranno le disposizioni previste dalla presente procedura. L'OdV consegnerà la segnalazione senza tenerne copia, ed astenendosi da qualsiasi attività di istruttoria o gestione.

7 Obblighi di riservatezza

L'OdV ed i soggetti che verranno a conoscenza delle segnalazioni si attengono alle regole previste dall'art. 12 del Decreto, ed in particolare a quanto segue.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Il contenuto delle segnalazioni è comunicato alla direzione aziendale unicamente nella misura in cui tale comunicazione sia necessaria per la gestione della segnalazione e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la

segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al paragrafo precedente, nonché nelle procedure di segnalazione quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

8 Protezione dei dati personali

La Società agisce in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti segnalanti e delle altre persone fisiche menzionate nelle segnalazioni, in tutti i casi in cui venga legittimamente a conoscenza di tali dati personali.

Nella gestione di tali segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza agisce in qualità di autonomo titolare del trattamento.

L'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento EU n. 679/2016, con specifico riferimento al trattamento previsto dalla presente procedura, è riportata in calce alla presente.

9 Canale di segnalazione esterna

Presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC è istituito un canale di segnalazione esterno ai sensi dell'art. 6 del Decreto.

Tale canale può essere utilizzato quando: a) la segnalazione interna non ha avuto seguito (tale circostanza si verifica quando il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso entro i termini previsti dal Decreto alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta); b) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni; c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per le modalità di utilizzazione di tale canale si invita a fare riferimento al sito web anticorruzione.it.

10 Divieto di misure ritorsive

La Società fa divieto ai propri amministratori e dirigenti di applicare misure ritorsive in conseguenza di una segnalazione, nei confronti dei soggetti che godono della protezione di cui al Decreto.

Si rammenta che di tale protezione beneficiano, ai sensi dell'art. 3 del citato Decreto, anche: a) i facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono un soggetto segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo; b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; d) gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

11 Limitazione di responsabilità

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 24/2023 non è punibile, né incorre in responsabilità civile o amministrativa, il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nel rispetto delle procedure previste dal Decreto.

La suddetta limitazione di responsabilità non si applica in caso di violazione di informazioni classificate, di segreto professionale forense e medico, di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

12 Sanzioni

La violazione delle disposizioni in tema di whistleblowing costituisce violazione del MOG, salvo che non comporti anche violazione di legge.

Si applicano pertanto le sanzioni previste al capitolo 6 del MOG, nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e dalle norme in materia di lavoro subordinato, laddove applicabili.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al Decreto, l'ANAC ha il potere di irrogare le sanzioni previste dall'art. 21 dello stesso Decreto.

Sono applicabili sanzioni a carico del segnalante, sia da parte dell'ANAC che da parte della Società ai sensi del capitolo 6 del MOG, in caso di segnalazioni che siano accertate anche con sentenza civile di primo grado come calunniose o diffamatorie.